

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3152} —

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(CRAZI)

E DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DE MICHELIS)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(NICOLAZZI)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISENTINI)

—

Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1985, n. 477, recante proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, nonché misure in materia previdenziale, di tesoreria e di sanatoria edilizia

Presentato il 21 settembre 1985

ONOREVOLI DEPUTATI! — La decorrenza del termine di efficacia delle disposizioni contenute nel decreto-legge 22 luglio 1985, n. 356, in conseguenza del non intervenuto provvedimento legislativo di conversione e la circostanza che la Camera dei deputati, nella seduta del 25 luglio del corrente anno, si sia espressa relativamente alla fattispecie per la sussistenza dei requisiti costituzionalmente richiesti per la decretazione di urgenza, inducono alla reiterazione delle norme qui considerate.

Pertanto il presente provvedimento, che riproduce sostanzialmente il ricordato decreto-legge n. 356, è diretto a prorogare fino al 30 novembre 1985 le discipline della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno scadute il 31 maggio 1985 (articolo 1 del decreto-legge 1° marzo 1985, n. 44, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1985, n. 155), al fine di evitare la interruzione dei benefici contributivi e quindi il verificarsi di un aggravio del costo del lavoro. Trattasi di un intervento di natura transitoria in vista della programmata revisione strutturale ed organica dell'intera e delicata materia della fiscalizzazione e degli sgravi degli oneri sociali e del finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

Peraltro, attesa l'esigenza di contenere in questo particolare momento congiunturale gli oneri finanziari a carico dello Stato, si è ritenuto necessario procedere ad un ritocco delle attuali aliquote fiscalizzate e limitare il beneficio entro l'importo complessivo dei contributi sociali di malattia o di maternità dovuti.

In particolare, rispetto alle aliquote fiscalizzate in vigore al 31 maggio 1985 con il presente provvedimento si è provveduto a ridurre le medesime ad eccezione di quelle relative allo sgravio a fa-

vore delle imprese del Mezzogiorno, che resta confermato nella misura di 2,54 punti attesa la particolare situazione socio-economica locale.

In relazione a ciò, i benefici previsti dall'articolo 1 risultano stabiliti come segue:

a) *Sgravio fondamentale.*

Misura del beneficio: 2,28 punti per il personale maschile (in luogo di 3,51); 6,30 punti per il personale femminile (in luogo di 8,15 punti).

Destinatari: imprese manifatturiere ed estrattive, imprese commerciali esportatrici abituali, imprese alberghiere anche con prestazioni termali, pubblici esercizi ed aziende per la somministrazione di bevande ed alimenti, agenzie di viaggio, complessi turistico-ricettivi all'aria aperta, imprese artigiane escluse le edili ed affini, imprese che, costitutesi come società per azioni, esercitano in forma industriale attività di progettazione di impianti industriali, aziende idrotermali anche se non annesse ad imprese alberghiere, imprese di distribuzione e noleggio di films e di esercizio delle sale cinematografiche, impiantistica del settore metalmeccanico, agenzie di stampa, autotrasporti, imprese armatoriali.

b) *Sgravio aggiuntivo.*

Misura del beneficio: 5,24 punti (in luogo di 5,74).

Destinatari: imprese industriali ed artigiane dei settori manifatturiero ed estrattivo ed imprese impiantistiche del settore metalmeccanico, imprese autotrasporti, imprese armatoriali.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

c) *Sgravio aggiuntivo per le imprese operanti nel Mezzogiorno.*

La misura del beneficio resta confermata in 2,54 punti.

Destinatari: imprese industriali ed artigiane operanti nei settori manifatturiero

ed estrattivo ed imprese impiantistiche del settore metalmeccanico operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

d) *Sgravi per fiscalizzazione nel settore agricolo.*1) *Sgravio fondamentale:*

misura del beneficio	1,40 punti anziché 2 punti
destinatari	imprese agricole

2) *Sgravio aggiuntivo:*

misura del beneficio	17,50 per cento (in luogo del 25 per cento) del complesso dei contributi
destinatari	imprese agricole limitatamente agli operai a tempo indeterminato.

Si fa presente inoltre che nel settore del commercio, per il quale fino ad oggi hanno operato misure lievemente difformi, tali misure sono state omogeneizzate con quelle dell'industria.

È da sottolineare la esclusione (comma 1) di una proroga del contributo finanziario straordinario dello Stato (circa 2,5 miliardi) destinato a concorrere, in favore dei marittimi imbarcati su pescherecci adibiti alla pesca entro il Mediterraneo ed oltre gli stretti, ad una riduzione dell'aliquota contributiva dovuta alla previdenza integrativa gestita dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara, in considerazione della soppressione di detta Cassa disposta dalla legge n. 413 del 1984, con conseguente rientro dei lavoratori interessati nel regime generale INPS.

Nel complesso, rispetto ad una proroga integrale dei benefici, il risparmio conseguente alle riduzioni di cui sopra, per

il periodo giugno-novembre 1985, può essere valutato in 866 miliardi di lire.

Si dispone, inoltre, il differimento, per il solo anno 1985, dal 30 giugno al 30 novembre del termine per la presentazione all'INPS, da parte del datore di lavoro, della denuncia nominativa dei lavoratori occupati nell'anno precedente e delle retribuzioni individuali corrisposte, secondo quanto previsto nell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467.

Lo spostamento trova la sua giustificazione nelle difficoltà incontrate dall'INPS per fornire alle aziende i moduli in tempo utile per la presentazione delle denunce entro il 30 giugno.

Ciò in quanto, in applicazione del terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

1983, n. 638, i moduli per le denunce debbono riportare, da quest'anno, il codice fiscale dei lavoratori dipendenti e le procedure finalizzate all'approvvigionamento del nuovo modulo hanno richiesto tempi lunghi per l'espletamento delle gare nonché per l'acquisizione, nei riguardi delle ditte aggiudicatrici, delle certificazioni imposte dalla normativa « antimafia ».

L'articolo 1 reca altresì la copertura finanziaria degli oneri conseguenti alla concessione dei predetti benefici.

Con l'articolo 2 si prevede un inasprimento dell'attuale disciplina sanzionatoria per l'ipotesi di mancato versamento alle prescritte scadenze della contribuzione previdenziale e assistenziale per tutti i soggetti sui quali grava l'obbligo del versamento dei contributi e premi, sia datori di lavoro sia lavoratori autonomi e liberi professionisti.

È previsto infatti l'obbligo del versamento di una somma aggiuntiva in misura pari all'importo contributivo non versato in aggiunta alle sanzioni civili, amministrative e penali già previste dalla disciplina vigente.

La somma aggiuntiva è ridotta alla metà nel caso in cui il versamento venga effettuato entro trenta giorni dalla scadenza del termine.

Inoltre, per la determinazione degli interessi di dilazione la misura degli stessi è elevata da 5 a 10 punti aggiuntivi rispetto al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento.

Al fine di consentire ai soggetti con posizioni debitorie nei confronti delle gestioni previdenziali ed assistenziali di provvedere sollecitamente al versamento dei contributi dovuti per i periodi anteriori all'entrata in vigore della nuova disciplina sopradescritta, è previsto che sino al 20 ottobre 1985 il pagamento della contribuzione arretrata possa essere effettuato senza l'applicazione delle somme aggiuntive.

Per le rateazioni dei debiti contributivi si dispone che le dilazioni superiori a 12 mesi debbano essere accertate con prov-

vedimento motivato da comunicarsi ai Ministeri del lavoro e del tesoro. Restano escluse in ogni caso dilazioni superiori a 48 mensilità.

Per la riscossione dei contributi e dei premi e dei relativi oneri accessori si applicano le disposizioni del testo unico 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato. Naturalmente, secondo i principi generali dell'autotutela amministrativa, lo strumento previsto dal cennato testo unico non esclude ma si aggiunge ai normali mezzi di tutela della riscossione dei crediti.

L'articolo 3 è inteso a far affluire alla tesoreria dello Stato anche gli importi non ancora erogati relativi a mutui già in corso di ammortamento, concessi agli enti pubblici — in particolare alle province e ai comuni con popolazione superiore a 8.000 abitanti — dagli istituti di credito speciale o dalle sezioni opere pubbliche degli istituti di credito.

È da considerare che l'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, come modificato dall'articolo 3 della legge sulla tesoreria unica 29 ottobre 1984, n. 720, consente agli enti locali di depositare le proprie liquidità presso le aziende di credito entro il limite del 4 per cento delle entrate previste in bilancio. Il riferimento alle sole aziende di credito ha fatto sì che non venissero sottoposte a limiti di giacenza le somme provenienti dall'assunzione dei mutui concessi dagli istituti di credito speciale e dalle sezioni per il finanziamento delle opere pubbliche e presso gli stessi depositate.

L'ammontare di tali giacenze, secondo recenti stime, ha raggiunto l'importo di circa 4.500 miliardi.

Al fine di evitare improvvisi squilibri nella gestione degli istituti finanziari viene disposto il graduale rientro delle suddette giacenze che dovranno essere versate alla tesoreria statale in sei rate bimestrali, ovviamente al netto dei prelievi che gli enti effettueranno per il pagamento degli stati di avanzamento delle opere in corso di esecuzione; entro la fine del corrente anno

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

è previsto un introito per la tesoreria dello Stato di circa 1.500 miliardi.

Viene, altresì, disposto che gli interessi compensativi dovuti dagli enti creditizi ai comuni e alle province in dipendenza di mutui contratti vengano versati, direttamente dagli stessi istituti di credito, al bilancio dello Stato, atteso che l'onere di ammortamento dei mutui stessi è in tutto o in parte sostenuto dallo Stato.

Con l'articolo 4 si dispone che, qualora il giorno 20 del mese (previsto quale termine finale per i versamenti da parte dei lavoratori non agricoli dal decreto ministeriale 24 febbraio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 14 luglio 1984) sia non lavorativo, cosicché i soggetti interessati eseguono il versamento dovuto nel giorno lavorativo immediatamente successivo, le somme affluite in Tesoreria per tale ragione nel giorno lavorativo immediatamente successivo a quello di scadenza devono essere versate dagli esattori alle sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato e alle casse degli enti destinatari entro il giorno 25 dello stesso mese e non entro il giorno 5 del mese successivo.

Sempre nell'articolo 4, i commi 2, 3 e 4 tendono a rendere possibile l'immediata contabilizzazione al bilancio dello Stato delle somme che debbono essere versate dalle aziende di credito, anche in qualità di esattori, a fronte delle riscossioni acquisite dalle stesse aziende a titolo di imposte erariali.

Tale disposizione, nel prevedere il versamento diretto presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, tende ad evitare il ricorso ai versamenti tramite i conti correnti postali che, come è noto, comportano sensibili ritardi nelle contabilizzazioni al bilancio dello Stato da parte delle tesorerie per i meccanismi connessi a detta procedura.

La presenza nei capoluoghi di provincia delle aziende di credito, tenuto conto della possibilità delle stesse di agire anche in veste di corrispondenti, rende agevole l'applicazione della procedura proposta, che, giova ripetere, contribuisce a rendere più strettamente correlati i flussi

di entrata nelle casse dello Stato con le relative contabilizzazioni.

* * *

Il quarto comma dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1985, n. 427, stabilisce che dalla data di entrata in vigore di tale legge (5 settembre 1985) le Ragionerie provinciali dello Stato cessano di svolgere, per conto delle Intendenze di Finanza, i servizi contabili loro demandati in applicazione dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.

L'anzidetta disposizione, soprattutto per la sua immediata operatività, ha posto in gravi, insuperabili difficoltà le citate Intendenze, in quanto le medesime vengono chiamate a svolgere nuovi e delicati compiti di carattere squisitamente contabile senza che sia stato loro concesso un congruo periodo di tempo per attrezzarsi e adeguarsi allo svolgimento dei compiti stessi.

Si rende, pertanto, assolutamente necessario disporre, con carattere di urgenza, il rinvio dell'operatività della norma più volte citata in modo da garantire che il passaggio di competenze possa avvenire senza incidere negativamente sul corretto andamento dei servizi.

Con l'articolo 5 del decreto viene, appunto, differita al 1° gennaio 1987 l'entrata in vigore della disposizione recata dal ricordato quarto comma dell'articolo 2 della legge n. 427 del 1985; ciò per consentire all'Amministrazione delle finanze di approntare gli strumenti indispensabili per assumere la diretta gestione dei servizi contabili in questione.

La norma di cui all'articolo 6 è intesa ad elevare da un terzo alla metà la misura della prima rata dell'oblazione dovuta, a norma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, da coloro che avendo eseguito opere edilizie abusive intendono ottenere il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria.

Posto che non vengono modificate le altre norme sulla cadenza temporale delle rateizzazioni disposte dalla richiamata

legge n. 47 in favore dei richiedenti la sanatoria, la prevista elevazione della misura della prima rata consentirà l'anticipata acquisizione al bilancio statale per il corrente esercizio di una quota parte - valutata in circa 1.000 miliardi di lire - dell'entrata di pertinenza dell'anno finanziario 1986, portando conseguentemente il gettito previsto per l'anno 1985 per il condono edilizio a complessivi 3.000 miliardi di lire.

Gli articoli 7 e 8 concernono, rispettivamente, la sanatoria degli effetti prodotti dal ricordato decreto-legge n. 356 del 1985 e l'entrata in vigore del nuovo decreto.

* * *

Il provvedimento viene ora sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 20 settembre 1985, n. 477, recante proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, nonché misure in materia previdenziale, di tesoreria e di sanatoria edilizia.

Decreto-legge 20 settembre 1985, n. 477, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 21 settembre 1985.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

RITENUTA la necessità e l'urgenza di prorogare la fiscalizzazione degli oneri sociali e gli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, nonché di adottare misure in materia previdenziale, di tesoreria e di sanatoria edilizia;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 settembre 1985;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dei lavori pubblici e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto:

ART. 1.

1. In attesa del riordino strutturale ed organico, anche ai fini dell'armonizzazione tra i vari settori dei sistemi di finanziamento degli oneri sociali, i termini per sgravi contributivi previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 1985, n. 44, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1985, n. 155, sono differiti al 30 novembre 1985, fatta eccezione del termine relativo al contributo dello Stato di cui all'articolo 1, quarto comma, del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 1982, n. 267.

2. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° giugno 1985 e fermo restando il termine di cui al comma 1, gli sgravi contributivi di cui all'articolo 1, primo, secondo e terzo comma, del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 1982, n. 267, si applicano nelle seguenti misure:

a) per il personale maschile: 2,28 punti;

b) per il personale femminile: 6,30 punti;

c) per tutti i dipendenti delle imprese indicate nell'articolo 1, primo comma, della legge 28 novembre 1980, n. 782, e nell'articolo 1, terzo comma, del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 1982, n. 267, ulteriori 5,24 punti;

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

d) per i dipendenti delle imprese che operano nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, lo sgravio aggiuntivo di 2,54 punti.

3. A decorrere dal 1° giugno 1985 la riduzione contributiva di cui all'articolo 1, primo comma, lettera b), del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, è fissata in 1,40 punti.

4. A decorrere dal 1° giugno 1985 la riduzione contributiva di cui all'articolo 4, comma 26, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, si applica nella misura del 17,50 per cento.

5. A decorrere dal 1° giugno 1985 le riduzioni contributive a favore delle imprese commerciali previste dall'articolo 4, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, si applicano nelle seguenti misure:

a) per il personale maschile: 2,28 punti;

b) per il personale femminile: 6,30 punti.

6. Ai fini del riconoscimento degli sgravi di cui al precedente comma 5 si applicano, anche per l'anno 1985, le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 21, 22 e 23, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638. Il decreto di cui al comma 24 del predetto articolo è emanato entro il 31 gennaio 1986.

7. Nel caso in cui non siano stati dedotti gli sgravi relativi ai contributi dovuti per il mese di giugno ovvero siano stati dedotti secondo le norme vigenti sino al 31 maggio 1985, i datori di lavoro provvederanno ai relativi conguagli non oltre la data di scadenza stabilita per il versamento dei contributi dovuti per il periodo di paga in corso al 1° ottobre 1985.

8. Gli sgravi di cui ai commi 2, 3 e 5 del presente articolo si applicano sino a concorrenza dell'importo complessivo dei contributi di malattia e di maternità dovuti.

9. I benefici di cui al presente articolo non si applicano per i lavoratori che non siano stati denunciati agli istituti previdenziali o per i quali siano stati denunciati orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti, limitatamente al periodo di omissione o di inesattezza della denuncia.

10. Per l'anno 1985 il termine per la presentazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale della denuncia nominativa di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, e per la consegna ai lavoratori della copia della denuncia predetta, fissato al 30 giugno di ciascun anno dall'articolo 2, comma 17, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, è differito al 30 novembre 1985.

11. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 3.500 miliardi per l'anno 1985, in lire 1.500 miliardi per l'anno 1987 e in lire 750 miliardi per il periodo 1988-96, si provvede, quanto a lire 3.500 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia », quanto a lire 1.500 miliardi per l'anno 1987 ed a lire 750 miliardi per il periodo 1988-96 all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni per l'anno 1987 e per gli anni successivi dell'accantonamento « Interventi straordinari nel Mezzogiorno », iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-87, al capitolo 9001 dello stato di previsione dello stesso Ministero del tesoro per l'anno 1985.

12. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 2.

1. A decorrere dai periodi contributivi in scadenza nel mese di entrata in vigore del presente decreto i soggetti che non provvedano al pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali entro il termine stabilito, o vi provvedano in misura inferiore, sono tenuti al versamento di una somma aggiuntiva pari all'importo non versato, ferme restando le ulteriori sanzioni civili, amministrative e penali.

2. Qualora il pagamento dei contributi e dei premi di cui al comma precedente venga effettuato nei trenta giorni successivi al termine stabilito, la somma aggiuntiva è ridotta del cinquanta per cento.

3. La maggiorazione di cui all'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, è elevata da cinque a dieci punti.

4. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano altresì ai soggetti che entro il 20 ottobre 1985 non abbiano provveduto al versamento dei contributi e dei premi e dei relativi oneri accessori dovuti a tutto il 20 luglio 1985 e per i quali non siano state già accordate rateazioni.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

5. Le rateazioni superiori ai dodici mesi vengono accordate con provvedimento motivato da comunicarsi entro trenta giorni ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.

6. Non sono ammesse rateazioni superiori ai quarantotto mesi.

7. Per la riscossione dei contributi e dei premi e dei relativi oneri accessori dovuti per le forme obbligatorie di previdenza e di assistenza si applicano le disposizioni del testo unico per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

ART. 3.

1. Gli importi non erogati alla data di entrata in vigore del presente decreto relativi a mutui già in corso di ammortamento, concessi dagli istituti di credito speciale o dalle sezioni opere pubbliche degli istituti di credito agli enti tenuti all'osservanza delle disposizioni dell'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, devono essere versati nei conti correnti presso la tesoreria centrale o nelle contabilità speciali presso le sezioni provinciali della tesoreria dello Stato intestate agli enti stessi.

2. Il versamento deve essere effettuato direttamente dagli istituti di credito speciali o dalle sezioni opere pubbliche degli istituti di credito in sei rate di ammontare pari ad un sesto degli importi di cui al comma 1 e al netto dei prelievi nel frattempo intervenuti, alle scadenze del 20 agosto, 20 settembre e 20 dicembre 1985 e 20 febbraio, 20 maggio e 20 agosto 1986.

3. Sulle somme non versate alle predette scadenze è dovuto da parte delle istituzioni creditizie di cui al precedente comma 2 un interesse di mora pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di quattro punti.

4. Gli interessi compensativi contrattualmente dovuti dagli enti creditizi ai comuni e alle province in dipendenza dei mutui contratti, con esclusione di quelli già in ammortamento alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere versati, a cura degli enti creditizi medesimi, all'entrata del bilancio dello Stato.

ART. 4.

1. Se il termine stabilito dall'articolo 1 del decreto ministeriale 24 febbraio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 14 luglio 1984, cade in giorno lavorativo, le somme, relative ai

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

versamenti dovuti entro tale termine, affluite in esattoria nel primo giorno lavorativo successivo e quelle per le quali in tale giorno è pervenuta la comunicazione dell'accreditamento da parte dell'Ufficio dei conti correnti postali, devono essere versate, in deroga al primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, entro il giorno 25 dello stesso mese cumulativamente alle somme riscosse nella decade precedente.

2. Le somme riscosse, a titolo di imposte erariali, dalle aziende di credito, anche in qualità di esattori, escluse quelle introitate con le modalità di cui al successivo comma 4, devono essere versate presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato esclusivamente in contanti o con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 230 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. Restano ferme le altre modalità nonché i termini previsti dalle norme vigenti.

3. Le aziende di credito non aventi sede nel capoluogo di provincia, sempre nei termini previsti dalle norme vigenti, devono effettuare i versamenti di cui al precedente comma 2 tramite corrispondenti bancari coesistenti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato competenti.

4. Le somme riscosse dalle aziende di credito, anche in qualità di esattori, mediante accreditalmento in conto corrente postale intestato alle aziende medesime, devono essere versate esclusivamente tramite posta giro nel conto corrente postale intestato alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato.

ART. 5.

Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1985, n. 427, è sostituito dal seguente:

« 4. Le ragionerie provinciali dello Stato cessano di svolgere per conto delle intendenze di finanza i servizi contabili di cui al secondo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, a far data dal 1° gennaio 1987 ».

ART. 6.

All'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, riguardante la sanatoria delle opere edilizie abusive, sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1 le parole « ad un terzo » sono sostituite con le seguenti: « alla metà »;

al comma 6 le parole « un terzo » sono sostituite con le seguenti: « un quarto ».

ART. 7.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 22 luglio 1985, n. 356.

ART. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1985.

COSSIGA

CRAXI — DE MICHELIS —
ROMITA — GORIA — NI-
COLAZZI — VISENTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI.